

La Partecipazione nella Scuola

*Come i genitori possono partecipare
attivamente ed efficacemente alla vita
della scuola ... in attesa della riforma
degli Organi Collegiali.*

A cura del

COORDINAMENTO PRESIDENTI SCUOLE PROVINCIA DI GENOVA

coordinamento.presidenticdi.ge@gmail.com

In questo momento assai delicato per tutte le istituzioni scolastiche dove, in generale, sembra venir meno la tensione alla partecipazione alla gestione del bene comune, sono lieto di presentare queste “istruzioni per l’uso” dedicate a tutti i genitori che hanno ancora voglia di “partecipazione” ed in particolar modo a quelli che si sono offerti di rappresentare le istanze delle famiglie all’interno della scuola.

Non posso che augurare a tutti un buon lavoro nella speranza che queste pagine siano di aiuto nel difficile compito del crescere i vostri ragazzi in stretta collaborazione con gli insegnanti e i dirigenti scolastici.

Un ringraziamento al Coordinamento Presidenti Scuole della Provincia di Genova che ha curato questa pubblicazione.

Sergio Rossetti

Gli **organi collegiali** di istituto a cui partecipano i genitori sono:

-Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe (art. 5 D.L.vo 297/94);

-Il Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva (art. 9 D. L.vo 297/94).

Gli **organismi di partecipazione** sono:

-Le assemblee (art. 15 D.L.vo 297/94);

-I comitati genitori (art 15 comma 2 D.L.vo 297/94), la cui costituzione è però lasciata alla libera iniziativa dei rappresentanti.

NORME PRINCIPALI

Le principali norme in materia sono:

Il D.L.vo 297/94 (che ha modificato il D.P.R. 416/74);

Il Decreto Interministeriale 44/01 (che ha seguito il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975);

La C.M. 105/75 (regolamento tipo);

Il D.P.R. 275/99 (regolamento dell'autonomia);

L'O.M. 215/91 elezione OO.CC. di istituto.

L'attività ed il funzionamento degli Organi Collegiali, per tutto quanto non previsto dalle norme, sono disciplinati dai **regolamenti interni delle istituzioni scolastiche** che devono, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio.

L'Art. 40 del D.L.vo 297/04 prevede che in mancanza dei regolamenti d'istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di **regolamenti tipo predisposti dal Ministero** (C.M. 105/75).

Gratuità

(Art. 41 D.L.vo 297/94)

La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

(Art. 16 O.M. 215/91)

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente-genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano ma se eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e gli UU.SS.RR., qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze.

I docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato.

Decadenza

(Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91)

Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Adunanze degli organi collegiali e validità delle deliberazioni

(Artt. 37 e 39 D.L.vo 297/94)

Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti.

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando relativa a persone.

Convocazione e seduta

(C.M. 105/75)

La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso che è comunque sufficiente per la regolare convocazione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Dirigente Scolastico

(Art. 396 D.L.vo 297/94; Art. 16 DPR 275/99; Art. 25 bis Dlgs 59/98; Art. 25 Dlgs 165/01)

Ha la legale rappresentanza dell'istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

Assicura e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe

(art. 5 D.L.vo 297/94; art. 5 C.M. 105/75; art. 6 O.M. 215/91)

Ha una *Componente ordinaria* cioè:

I docenti della sezione, dei gruppi di classi o della classe e di sostegno.

Ed una *Componente elettiva* cioè:

1 genitore nel Consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia e nel Consiglio di interclasse della scuola primaria;

4 genitori nel Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado;

2 genitori + 2 studenti nel Consiglio di Classe della scuola secondaria di secondo grado.

Possono essere chiamati a partecipare:

Il rappresentante dei genitori degli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea;

I docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio.

Si rinnova ogni anno

È convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Si riunisce di regola almeno una volta al mese in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni

Lo presiede il Dirigente Scolastico ovvero un docente delegato membro del consiglio.

Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membri del consiglio.

La valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio con la sola presenza dei docenti.

Ha poi compiti in materia di programmazione e sperimentazione ed ha la funzione di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni e di formulare proposte in merito all'adozione dei libri di testo.

Proroga

Secondo l'art. 50 dell'OM 215/91 i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del

consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

Il Consiglio di Circolo o di Istituto

(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; 44/01; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91)

È composto:

- Nelle scuole fino a 500 alunni: 14 componenti (Dirigente Scolastico + 6 docenti + 1 ATA + 6 genitori/ ovvero 3 genitori + 3 studenti);
- Nelle scuole con oltre 500 alunni: 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti).

Convocazione - prima convocazione

È convocato dal presidente del consiglio di circolo o di istituto.

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

L'uso del termine "convocazione" tanto nel primo quanto al secondo comma dell'art. 48 dell'OM 215/91, contrapposto a quello di "seduta" utilizzato nel terzo, lascia desumere che entro il 20° giorno sia sufficiente la semplice convocazione e non che debba tenersi anche la seduta.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Presidenza

È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Nella prima seduta di insediamento lo presiede il Dirigente Scolastico.

Può essere eletto un vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza del presidente.

Il Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto

Convoca e presiede il consiglio. È da ritenersi implicito che predisponga l'ordine del giorno. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio.

Affida le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei suoi membri.

Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio

Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni.

Per il mantenimento dell'ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

Durata del Consiglio di Circolo o di Istituto

Il Consiglio di Circolo o di Istituto resta in carica tre anni.

Solo la componente studentesca si rinnova annualmente (artt. 21 e ss. O.M. 215/91).

IMPORTANTE!

Competenze e Funzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto

(Art. 10 D.L.vo 297/94; Art. 33 D.I. 44/01; D.P.R. 275/99)

Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:

-) programma annuale, eventuali variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
-) inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili;
-) misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute;
-) designazione dell'azienda o dell'istituto di credito;
-) adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità;
-) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo;
-) adozione del Piano dell'Offerta Formativa;
-) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
-) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
-) promozione di contatti con altre scuole o istituti;
-) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
-) elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento;
-) criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli

docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;

-) parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;
-) criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
-) uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Il Consiglio di istituto delibera in materia negoziale in ordine:

- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili;

In tali casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto ed il dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio.

Delibera inoltre relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali;

In tutti questi altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono normalmente immediatamente esecutive ed avverso di esse è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 14 comma 7 DPR 275/99.

Il Piano dell'Offerta Formativa

Il DPR 275/99, il regolamento dell'autonomia, ha introdotto il POF, il Piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti. Il POF rappresenta la carta di identità della scuola ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

La gestione contabile

Il Decreto Interministeriale 44/01 detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Il programma annuale costituisce il documento contabile più importante, sulla cui base si svolge l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche, che deve essere coerente con le previsioni del POF.

È predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori al Consiglio d'istituto o di circolo per l'approvazione.

Nel programma sono indicate tutte le entrate nonché gli stanziamenti di spesa raggruppati in aggregati secondo la provenienza e la destinazione ed elencati nella CM 173/01. Prevalentemente i "capitoli" di spesa sono vincolati a destinazioni specifiche. Non è vincolato quella parte del fondo di istituto costituito dai "contributi volontari" dei genitori. Normalmente una parte di questi importi va a coprire le spese per l'assicurazione per il resto è importante che il Consiglio vincoli queste somme destinandole a specifiche finalità.

Programma annuale e scadenze contabili

Il Programma ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (e quindi non con l'anno scolastico) cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 15 dicembre il Consiglio approva il Programma, prima proposto alla Giunta, anche senza il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti (che deve essere espresso almeno 5 giorni prima della delibera del Consiglio). Tale termine è ordinatorio, cioè non vincolante.

Il 14 febbraio costituisce il termine perentorio per l'approvazione del Programma. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente Scolastico deve informare l'Ufficio Scolastico Regionale che provvede a nominare un commissario ad acta per tale adempimento.

Entro il 15 marzo il conto consuntivo è predisposto e sottoposto al Collegio dei revisori dei conti. Entro il 30 aprile esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto.

Se il Consiglio di istituto non delibera sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

Entro il 30 giugno il Consiglio di Circolo o di Istituto verifica le disponibilità economiche e lo stato d'attuazione del Programma Annuale al fine di apportare le necessarie modifiche.

Pubblicità delle sedute del Consiglio di Circolo o di Istituto

(Art. 42 D.L.vo 297/94)

Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti degli enti locali e sindacali. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo o di Istituto

(Art. 43 D.L.vo 297/94, Art. 13 CM 105/75)

Copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo della scuola.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Permanenza in carica del Consiglio di Circolo o di Istituto

L'art. 50 dell'OM 215/91 prevede che il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

Surroga dei Consiglieri

(Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell'O.M. 215/91)

I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione nominando il primo non eletto della lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a

cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.

La Giunta Esecutiva

(Artt. 8-10 D.L.vo 297/94; Art. 3 D.l. 28 maggio 1975; D.l. 44/01)

È eletta all'interno del Consiglio di Circolo o d'Istituto.

È composta di diritto:

- dal Dirigente Scolastico, che la presiede;
- dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa;

Sono invece eletti dal consiglio un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e due genitori ovvero 1 genitore ed 1 studente nella scuola secondaria di secondo grado.

Prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso.

Le Assemblee dei genitori

L'art. 12 del D.L.vo 297/94 riconosce il diritto di assemblea agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'art. 15 le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

Se si svolgono nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

È importante che i regolamenti di istituto disciplinino questo fondamentale momento di partecipazione per tutto quanto non attiene al suo diretto funzionamento di competenza dell'assemblea stessa.

Il Comitato genitori

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che *I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto*

Il Comitato Genitori quindi "può" essere costituito, cioè non è un organo "necessario" ed obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Poiché la sua costituzione è prevista all'interno dell'art. 15 che disciplina le assemblee dei genitori, si ritiene che esso vada costituito in questa sede e non alla sola presenza dei rappresentanti.

Essendo, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti è fondamentale che i regolamenti di istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l'assemblea dei genitori per la sua costituzione.

Concludendo...

Questa è la situazione ad oggi.

Per quanto riguarda le prospettive della partecipazione dei genitori, non vi è nessuna consapevolezza.

Nelle Proposte di Legge in discussione presso la VII commissione (PDL 953 Aprea e PDL 3357 Goisis) è presentata una partecipazione "eventuale" e comunque rimessa interamente agli statuti delle scuole.

Non si conosce ancora l'esito della discussione né se, come e quando la realtà muterà, tuttavia la scuola che cambia pare sempre più disattenta alle opportunità di partecipazione che, pur restando ancora valide, finiscono per cedere il passo a problematiche diverse, almeno finché non si comprenderà che "sortire insieme" si conferma l'unica via percorribile per governare il cambiamento.

Determinante potrà perciò essere un percorso di *autodeterminazione* degli attori della comunità locale, costruito dal basso, che favorisca il loro più ampio coinvolgimento sui temi dell'educazione e dell'istruzione per costruire insieme la scuola del futuro.

Considerando che agli studenti sono riconosciuti strumenti non previsti per i genitori e cioè:

- le **Consulte Provinciali** ([DPR 567/96](#) e successive modifiche), organismi elettivi ora organizzati territorialmente anche a livello nazionale e divenute organo consultivo stabile del MIUR;
- Lo **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** ([D.P.R. 249/98](#) modificato dal [D.P.R. 235/07](#)) che disciplina i loro doveri e garantisce l'esercizio dei loro diritti.

condividiamo le seguenti [proposte](#) per favorire la partecipazione e superare le criticità per essere davvero [genitori a scuola](#):

- **Formazione delle rappresentanze;**
- **Riconoscimento normativo dei Comitati Genitori;**
- **Attuazione cogente delle procedure di autovalutazione** con il coinvolgimento di genitori e studenti nella secondaria di secondo grado;
- Istituzione di **commissioni miste** per la condivisione dei documenti più importanti (POF, regolamento, Patto);
- **Creazione di una banca dati delle rappresentanze con particolare riguardo ai presidenti;**
- **Introduzione dello Statuto e delle Consulte dei genitori;**
- **Rinnovo degli organi collegiali territoriali;**
- **Forum permanente della formazione e informazione;**
- **Osservatorio dei Bisogni Formativi.**

Ci auguriamo che voi, come noi, vogliate comunque continuare ad essere "genitori a scuola".

coordinamento.presidenticdi.ge@gmail.com

Ringraziamo l'Avv. Cinzia Olivieri per il materiale